

Art. 3

(Comitato parlamentare per lo spazio)

1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato «Comitato parlamentare», composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi. Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato parlamentare si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. Il Comitato parlamentare:
 - a) esprime pareri sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall'ASI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
 - b) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera o);
 - c) verifica periodicamente lo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce con cadenza annuale alle Camere;
 - d) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale;
 - e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dal Comitato di cui all'articolo 2, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dall'ASI e da altri organismi;
 - f) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC); interviene altresì presso ogni altra sede istituzionale internazionale, di carattere interparlamentare.

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204)

1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al» sono sostituite dalle seguenti: «e alle norme del»;
- b) all'articolo 2 il comma 3 è abrogato;
- c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: «h-bis) promuove e coordina la domanda pubblica di dati satellitari di osservazione della Terra»;
- d) all'articolo 6, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta». Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «, dell'ASI» sono soppresse;
- e) all'articolo 7, comma 2, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto» e dopo le parole: «di cui due designati» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno designato»;
- f) all'articolo 7, comma 3, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
- g) all'articolo 9, comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
- h) all'articolo 10, comma 1, le parole: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri»;
- i) all'articolo 10, comma 2, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
- l) all'articolo 13, comma 4, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
- m) all'articolo 13, comma 6, le parole: «su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;

- n) all'articolo 14, comma 2, al primo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»; al secondo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»; al terzo periodo, dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
 - o) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
 - p) all'articolo 17, comma 1, primo periodo, le parole da: «in coerenza con» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento»;
 - q) all'articolo 18, comma 1, le parole: «al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»;
 - r) all'articolo 20, comma 1, le parole da: «dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri»;
 - s) all'articolo 21, comma 1, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri», dopo le parole: «i Ministeri» sono inserite le seguenti: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» e le parole: «, dei quali può avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono soppresse;
 - t) all'articolo 21, comma 2, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dall'ASI» sono sostituite dalle seguenti: «svolte dagli enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche e di ricerca». ●